

Il blocco dell'adeguamento retributivo automatico, per i magistrati, per gli anni 2012 e 2013 non produce effetti di ulteriore risparmio in quanto le relative risorse non sono state ancora appostate in bilancio

La presente disposizione comporta effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che va a ridurre degli stanziamenti di risorse previsti dalla legislazione vigente.

Stima effetti sui saldi in milioni di euro

Anni	2011	2012	2013
SNF	51,60	68	108
FABB. INDEB	47,94	87,05	139,07

Comma 23, blocco automatismi stipendiali personale del comparto Scuola

La norma stabilisce che, per il personale docente ed ATA della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

Per il predetto personale è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale; con l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell'arco di 37 anni, a decorrere dall'anno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive. Sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo Integrato del MEF in ordine agli oneri sostenuti per i passaggi tra le posizioni stipendiali del personale docente ed ATA, con riferimento agli anni 2004-2010, è stato calcolato un onere medio annuo lordo pari a circa 329 milioni di euro che, prudenzialmente, nello sviluppo del calcolo è stato arrotondato per difetto a **320 milioni di euro**.

Ai fini del computo delle economie conseguenti all'attuazione dell'intervento è stata inoltre considerata la struttura stipendiale stabilita contrattualmente per il predetto personale, che prevede una progressione economica articolata in sette posizioni stipendiali per ciascun profilo professionale, della durata media di circa sei anni, come di seguito riportate:

da 0 a 2;
da 3 a 8;
da 9 a 14;

da 15 a 20;
da 21 a 27;
da 28 a 34;
da 35 in poi.

Considerato che l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i predetti passaggi stipendiali comporterebbe, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010/2012, lo slittamento di tre anni del passaggio nella classe stipendiale successiva e, quindi, dei relativi incrementi economici, le economie stimate, scaturenti dallo sviluppo dei conseguenti effetti finanziari sull'intero arco temporale contrattualmente definito, risulterebbero le seguenti:

Stima effetti finanziari in milioni di euro.

Anni	2011	2012	2013- 2015	2016- 2021	2022- 2027	2028- 2033	2034- 2040	2041- 2047	2048- 2050	Totale
Lordo Stato	320	640	960*	800*	640*	480*	320*	160*	0	18.720
Netti	175,1	329,6	494,5	400	320	240	160	80	0	

*** Economie di spesa in ragione d'anno.**

Ai fini del computo delle predette economie di spesa, per motivi prudenziali, non si sono valutati i risparmi conseguibili anche a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo spettante al personale docente ed ATA che sarà immesso in ruolo negli anni scolastici successivi all'a.s. 2009-2010, trattandosi di un fenomeno allo stato attuale difficilmente quantificabile.

Comma 24

Le norme sono dirette a prevedere che quanto stabilito dal comma 17 in materia di contrattazione per i dipendenti pubblici per il periodo 2010-2012 e il conseguente livello dei trattamenti economici previsti a decorrere dall'anno 2011 si estenda anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Commi 25, 26 e 27 (Mobilità in deroga)

L'intervento normativo proposto con il comma 23 stabilisce che non costituiscono eccedenze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Tali unità di personale restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di organico.

Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente